



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 66 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 30 MAGGIO 2005.**

**OGGETTO: PROC. PEN. N. 397/04 – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI TRANI – DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A
GIUDIZIO PER DISCARICA ABUSIVA RIFIUTI DI RISULTA DA
ATTIVITA' EDILIZIA – COMUNE PERSONA OFFESA.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **01 giugno 2005** al **16 giugno 2005**.

Il testo della presente non riporta la indicazione delle prognosi, sostituite dalla dicitura "OMISSIS", ai fini della tutela della privacy.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

In data 19.11.2004 è stato notificato all'Ente, in qualità di persona offesa dal reato, il decreto di citazione diretta a giudizio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani per il procedimento penale n. 397/04 che vede imputato il Sig. C.D., nella qualità di titolare della omonima impresa edile, "... per i reati di cui all'art. 51, comma 2, D.Lvo n. 22/97, per avere abbandonato in modo incontrollato rifiuti speciali derivanti da attività di demolizione e scavo in località Cala dei Pali, p.lla 51, fg. 4 ...";

Ciò premesso ;

Ritenuto di non costituirsi parte civile nel procedimento penale in oggetto, avendo l'interessato provveduto a bonificare e a ripristinare lo stato dei luoghi come attestato dal Comando della P.M. con relazione del 15.05.2005 n. 22151, e ritenendo il procedimento penale avviato d'ufficio comunque un deterrente efficace contro il reiterarsi dell'abuso;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di non costituire il Comune di Molfetta parte civile nel procedimento penale n. 397/04 a carico del Sig. C.D., nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa edile, per discarica abusiva rifiuti di risulta da attività edilizia.
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Territorio e al Comando di P.M., per opportuna conoscenza.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel testo di cui sopra, in ottemperanza alle disposizioni della privacy e sul trattamento dei dati personali "giudiziari" di cui al D.Lvo 30.06.2003 n. 196.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
